

**DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA  
L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO****del 25 gennaio 2021****relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l'«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1º febbraio 2019.
- (2) L'8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> di cui all'allegato 14-A, parte 1, e all'allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell'accordo è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. È pertanto opportuno sostituire di conseguenza i riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 presenti nell'accordo con riferimenti al regolamento (UE) 2019/787.
- (3) Il 28 novembre 2019, nel corso della prima riunione del comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (in seguito denominati le «parti») hanno discusso le modalità di modifica dell'allegato 14-B dell'accordo a norma dell'articolo 14.30 e hanno concordato di proseguire la discussione nei mesi seguenti al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella successiva riunione del comitato misto. In esito a tali discussioni le parti hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno <sup>(3)</sup>. A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente ulteriori indicazioni geografiche all'allegato 14-B nell'interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime.
- (4) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea.
- (5) Il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 3, dell'accordo, il Giappone ha notificato all'Unione europea che l'indicazione geografica giapponese «西尾の抹茶/Nishio Matcha» ha cessato di essere protetta in Giappone.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Si precisa che il comitato misto prenderà in considerazione ogni anno 27 o 28 nomi dell'Unione europea indipendentemente dal numero di nomi presentati dal Giappone.

